



Roma, - 4 LUG. 2008

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

3100

N. DAQL/50149/10.3.3

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

FAX

OGGETTO: schema di disegno di legge recante misure contro la  
prostituzione.  
(INTERNO - PARI OPPORTUNITA')

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto  
1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993,  
si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al  
Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE.

### ART. 1.

*(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).*

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.

Alle medesime pene previste al terzo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.”;

b) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

“2-bis) chiunque, avendone la proprietà o l'amministrazione, conceda in locazione una casa nella quale venga esercitata la prostituzione, a canoni superiori a quelli di mercato ;”;

c) all'articolo 3, primo comma , numero 8) dopo le parole: “in qualsiasi modo” sono inserite le seguenti: “ , esclusa l' assistenza senza alcun fine di profitto o di lucro,”.

### ART. 2

*(Turbative del possesso)*

1. I possessori di unità immobiliari inserite in fabbricati nei quali si eserciti la prostituzione , che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio di tale attività, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.

2. Nel regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nel medesimo fabbricato.

### ART. 3

*(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito).*

1. Il secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro."

2. I soggetti minori stranieri privi di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengono riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso la procedura del rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione, al fine di favorirne il reinserimento presso le famiglie d'origine o, in mancanza, presso le apposite strutture presenti nel paese d'origine.

#### **ART. 4**

*(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).*

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

## **DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE.**

### **Relazione illustrativa**

Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.

E' proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme sociale, si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.

Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza.

A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare rispetto alla punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei luoghi aperti al pubblico, colpire con identica sanzione chi, nei medesimi luoghi, si avvale della prostituzione o contratta le prestazioni delle persone che si prostituiscono così alimentando il mercato della prostituzione e le organizzazioni criminali ad esso sottese.

E' noto come, anteriormente alla c.d. legge Merlin ( l. 20 febbraio 1958 n. 75), la prostituzione esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative non costituisse attività illecita. Tali disposizioni imponevano l'esercizio della prostituzione in appositi locali, autorizzati e registrati, e obbligavano le prostitute a controlli sanitari periodici ed obbligatori.

Con la legge Merlin è stata abrogata la legislazione precedente mediante l'introduzione di norme dirette a tutelare la non punibilità di chi si prostituisce ed a contrastare lo sfruttamento della prostituzione attuata anche sotto la forma dell'esercizio della casa di prostituzione ed il favoreggiamento della prostituzione.

Con il presente disegno di legge si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale.

Particolare attenzione è poi dedicata alla prostituzione minorile, purtroppo sempre più diffusa ed esercitata in special modo da persone straniere. Oltre a chiarire che il reato di cui all'art. 600-bis, 2° comma del codice penale – di recente rivisto dalla legge n. 38/2006 – ricorre pure nel caso in cui il

minore si prostituisca al fine di ottenere una utilità anche non economica, vengono indicate le modalità di riconsegna alle autorità nazionali dei minori stranieri attraverso l'istituto del rimpatrio assistito, le cui modalità procedurali dovranno essere disciplinate da apposito regolamento volto ad accelerare i tempi di rimpatrio.

Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, lettera a), (*Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75*) introduce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, ecc.) o luoghi aperti al pubblico (ossia frequentabili da chiunque, es : locali pubblici, esercizi accessibili al pubblico) la cui violazione viene sanzionata in via amministrativa. Qualora sia stata accertata una prima violazione e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.

Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta. Se, invece, la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga (il cliente).

Resta, naturalmente, esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia. Si tratta di vittime delle organizzazioni criminali o, comunque, di coloro che, approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitano, mediante violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile.

Articolo 1, lettera b), aggiunge alle ipotesi di reato - punite con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 250,00 a € 10.000,00- previste dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, il fatto di chi conceda in locazione, a prezzo superiore a quello di mercato, una casa in cui venga esercitata la prostituzione.

Articolo 1, lettera c), chiarisce che non rientra tra le ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, la condotta di chi presti assistenza, senza fini di lucro o di profitto, ad una prostituta. Ciò accade, ad esempio, nel caso di coabitazione tra più soggetti di cui alcuni o tutti esercitino l'attività di

prostituzione, che si prestino reciprocamente assistenza, assicurandosi magari riparo dalle azioni di sfruttamento a scopo illecito. In questo caso occorre scongiurare che l'utilità tratta dalla mera - ed in alcuni casi reciproca - assistenza e solidarietà, senza fine di lucro o di profitto, possa essere considerata sfruttamento della prostituzione. E' quindi necessario chiarire che questo tipo di comportamenti assistenziali non costituiscono ipotesi di reato quando sono tenuti con il fine di mutuo aiuto.

Articolo 2, (Turbative del possesso). E' riconosciuto ai condomini il diritto di agire, per ottenere provvedimenti d'urgenza, per la tutela del proprio possesso da turbative create dall'esercizio della prostituzione nel medesimo stabile nonché di opporsi all'esercizio della prostituzione con delibere condominiali adottate a maggioranza.

Articolo 3, (Prostituzione minorile e rimpatrio assistito). Comma 1. L'inasprimento della sanzione per chi compie atti sessuali con minore di anni 18 è collegato non solo alla prostituzione, intesa come prestazione sessuale in cambio di denaro o altra utilità economica, ma anche al perseguimento di utilità non economica.

Comma 2. Tenuto conto della fortissima incidenza della nazionalità estera dei minori che si prostituiscono, sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio assistito.

È infatti previsto che i minori stranieri privi di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengano riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso la procedura del rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'art. 33 Dlgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Inoltre, la lunghezza dei tempi di istruttoria attualmente connessa alle richieste di rimpatrio assistito richiede una revisione delle procedure che tenda ad un snellimento e ad una semplificazione per i minori che sono vittime di prostituzione, al fine di favorire un loro reinserimento nelle famiglie d'origine e o, in mancanza, negli istituti presenti nel paese d'origine e, solo nei casi di accertata inesistenza delle condizioni per l'accoglienza nella nazione di provenienza, in apposite strutture italiane. A tale previsione normativa dovrà necessariamente affiancarsi una costante opera di monitoraggio ed una azione di coinvolgimento dei Paesi maggiormente interessati affinché collaborino con le Autorità Italiane.

A tale scopo è previsto che con successivo regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati (Lavoro, salute e politiche sociali; Esteri; Interno; Giustizia), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano stabilite le procedure di semplificazione per l'adozione del rimpatrio assistito.

Articolo 4 (*Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione*) Per contrastare le organizzazioni che sfruttano la prostituzione mediante l'induzione, il reclutamento, il favoreggiamento della prostituzione, è previsto un inasprimento delle pene attualmente previste dall'art. 416 c.p. per l'associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (aumento della pena fino a due terzi per i promotori ed organizzatori della associazione ed aumento da un terzo alla metà per gli altri partecipanti all'associazione).